

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

97832800581

NATURA GIURIDICA

27 - ASSOCIAZIONI TRA PROFESSIONISTI

DENOMINAZIONE

FEDERAZIONE DEI PROFESSIONISTI

TIPO ATTIVITÀ

941220 - ATTIVITA' DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

V A G BRAGAGLIA 27 L

C.A.P.

00123

COMUNE

ROMA

PROV.

RM

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

VNZGPL62C22L049C

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

VENEZIA GIAN PAOLO

DATA 29/02/2024

L'INCARICATO
Lefemina PatriziaTIMBRO
UFFICIO

(*) firma su delega del Direttore Provinciale

IL FUNZIONARIO

Valentina Salice

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT BARI

22 SET 2023



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

Verbale di assemblea straordinaria n°1

Nella data 06/09/2023, alle ore 11:00, presso la sede sociale P.zza Luigi di Savoia, n. 22, Comune di Bari e attraverso collegamento sincrono, si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione Federazione dei Professionisti in seconda convocazione come da convocazione regolare inviata agli associati per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) modifica dello statuto associativo come da rilievi del Ministero delle Imprese e del made in Italy
- 2) varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea Gian Paolo Venezia che propone come segretario verbalizzante Claudio Cesaroni che accetta.

Non sono presenti deleghe, si procede alla conta per alzata di mano e si verifica il raggiungimento del numero legale alle ore 11:18

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto per la validità dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

- 1) Modifica dello statuto associativo.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola Gian Paolo Venezia il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto cui segue un breve dibattito.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

L'assemblea a unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto associativo posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico al segretario di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate

Al termine della discussione il presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno.

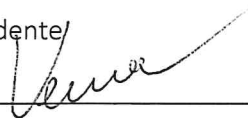
Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 12:25 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Segretario



Presidente



**FEDERAZIONE DEI
PROFESSIONISTI**
Piazza L. di Savoia, 22
70121 BARI
C.F.: 97832800581



Agenzia
Entrate

Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari

Atto registrato il **22 SET. 2023**
al n. **5113** serie **3**
esatte € 200.00 (Duecento)

L'Incaricato (*)

Andrea CORATTELLA

(*) Firma sostituita dal Funziore Provinciale
Valentina SPINCE



STATUTO

della Federazione dei Professionisti

Articolo 1 - COSTITUZIONE

La "Federazione dei Professionisti è un'associazione costituita ai sensi dell'art. 36 C. C. che svolge attività sindacale autonoma, libera, democratica ed apartitica associando principalmente piccoli imprenditori e lavoratori autonomi per tutelarne gli interessi e la rappresentanza.

Articolo 2 - DENOMINAZIONE

È costituita nel rispetto dell'art. 14 e seguenti del codice civile la Federazione dei Professionisti (in seguito Associazione).

L'Associazione si costituisce ai sensi dell'art. 2 della Legge 14 gennaio 2013 n. 4, "Disposizioni in materia di professioni non organizzate".

Articolo 3 - SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede legale in BARI, Piazza Luigi di Savoia 22, la sua durata è illimitata. L'Associazione istituisce, ai sensi dell'art. 5, comma 2 lettera c), della Legge 4 / 2013, tre sedi regionali e si riserva altresì di attivare altre sedi periferiche nel territorio nazionale e/o rappresentanze in ambito internazionale aventi le medesime finalità associative.

Articolo 4 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non ha scopo di lucro. Gli eventuali utili dell'Associazione non possono essere ripartiti anche indirettamente e devono essere interamente reinvestiti nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività sociale. L'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie.





Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Gli scopi dell'Associazione sono:

a) valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza, ai sensi dell'art. 2 della Legge 4/2013;

b) promuovere il riconoscimento, la valorizzazione delle seguenti professioni non regolamentate:

- formatore in tutte le sue accezioni
- Formatore
- Esperto di Formazione
- Progettista della Formazione
- Tutor di Formazione

e di

➤ in tutte le sue accezioni:

- Consulente di Organizzazione
- Consulente di PMI
- Consulente generativo
- Consulente per Innovazione

quali attività fondamentali per l'evoluzione socio-culturale ed imprenditoriale delle realtà organizzative del settore pubblico e privato;

c) promuovere, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 4/2013, anche attraverso specifiche iniziative regionali, la formazione permanente dei propri iscritti, adottando un codice etico ai sensi dell'art. 27-bis del





codice del consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, vigilando sulla condotta professionale degli associati e stabilendo le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice;

d) promuovere, ai sensi dell'art. 2 comma 4 della Legge 4/2013, forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di un corner, presso la sede nazionale e quelle regionali, di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti;

e) rilasciare ai propri iscritti, ai sensi dell'art. 7 della Legge 4/2013, 3, preve le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del rappresentante legale, un'attestazione volta a:

1. regolare l'iscrizione del professionista all'Associazione;
2. verificare i requisiti necessari alla partecipazione all'Associazione;
3. indicare gli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale, ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Associazione;
4. fornire garanzie all'utente, tra cui l'attivazione del corner, di cui all'art. 2 comma 4;

f) progettare e realizzare, ai sensi del punto 3 della precedente lettera e) del presente articolo, un sistema di certificazione delle competenze professionali dei propri associati, riservandosi di attivare le procedure di cui all'art. 9 della Legge 4/2013 ("Certificazione di conformità a



norme tecniche UNI"), anche attraverso verifiche ed attestazioni rilasciate da Enti Accreditati di terza parte. A tale scopo, l'Associazione si riserva, altresì, di promuovere la costituzione di forum tematici di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali, secondo quanto previsto all'art. 4 comma 3 della Legge 4/2013;

g) istituire, in linea con l'art. 5 lettera d), della Legge 4/2013, la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta, descritta nello specifico nel presente Statuto, all'art. 12, "Comitato Scientifico";

h) svolgere un ruolo di rappresentanza professionale in ogni ambito culturale, tecnico, scientifico, giuridico e legislativo, al fine della miglior qualificazione della professione e delle competenze degli associati, sempre nel rispetto dei principi dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi, con il principale obiettivo della tutela dell'utente;

i) promuovere il rispetto dei principi deontologici della professione, attraverso un codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere, prevedendo un organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia,

ai sensi dell'art. 5 lettera a) della Legge 4/2013;

l) tutelare la dignità e la specificità professionale degli associati;

m) gestire la tenuta di un registro dei formatori e dei consulenti di organizzazione iscritti all'Associazione, ai sensi dell'art. 5 lettera b) della Legge 4/2013;



n) autorizzare i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'Associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 4/2013.

L'Associazione, inoltre, si propone di:

1. fornire consulenza tecnica e scientifico - culturale su programmi operativi di gestione dell'oggetto sociale, sia a livello locale che nazionale, europeo ed internazionale, per conto e/o su incarico di qualunque soggetto giuridico pubblico e/o privato;
2. svolgere corsi d'aggiornamento culturale e professionale, sia in aula che in e-learning;
3. organizzare gruppi di lavoro a livello scientifico su problemi etici, economici, religiosi, educativi e culturali in genere;
4. predisporre banche dati documentali sul sito internet dell'Associazione a servizio dei Soci;
5. provvedere all'acquisto e alla edizione e distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi materiale vario d'interesse culturale a beneficio dei Soci e di tutti gli interessati, con la creazione di apposite applicazioni informatiche;
6. orientare i Soci nel campo della editoria e in merito a pubblicazioni di loro interesse;
7. svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre d'arte, seminari e ricerche d'ogni tipo, canali televisivi tematici per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali;
8. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati nonché altre associazioni per le attività sociali nonché per la gestione dei corsi e seminari e la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi

istituzionali;

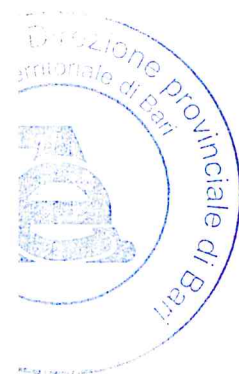
9. favorire la nascita di enti e gruppi che si propongono scopi analoghi al proprio anche per singoli settori di intervento, favorendo la loro attività collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti;

10. promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi d'ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche, notiziari, indagini ricerche, studi di bibliografie, anche con canali tematici via web;

11. partecipare in modo autonomo, assieme a realtà pubbliche e/o private ad attività di progetti nazionali e/o internazionali inerenti il settore di formazione e consulenza.

L'Associazione difende il prestigio e gli interessi - anche collettivi - dei propri Soci, svolge attività finalizzata all'incremento ed al mantenimento dei rapporti e della collaborazione interdisciplinare tra tutte le figure professionali facenti in qualunque modo capo all'Associazione stessa, collaborando e coordinando l'attività dei propri soci con qualsiasi mezzo lecito. Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali riterrà utile avere collegamenti. L'Associazione potrà, inoltre, ricevere contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura da enti privati e pubblici, quali -

a mero titolo di esempio: Comune, Provincia o Regione - nonché da enti e realtà nazionali ed internazionali, offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.





Articolo 5 – SOCI

Possono aderire all'Associazione i professionisti, le aziende, studi associati e/o professionali, persone giuridiche rappresentate da un socio ordinario che per il loro oggetto sociale svolgono attività di consulenza e formazione (quali professioni non organizzate) o operino nei settori di cui l'art. 4 dello Statuto.

Possono essere altresì soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi statutari e che possano partecipare, per professionalità e formazione o perché necessitino dei servizi loro offerti, alla vita dell'Associazione stessa o allo scopo di sostenerne l'attività, la ricerca, e lo studio di tematiche relative alla formazione e alla consulenza.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni del Decreto Legislativo 196/2003 e GDPR, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa non è trasferibile.

Le categorie dei soci sono le seguenti:



- Soci fondatori: coloro Che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

- Soci semplici: sono persone fisiche o giuridiche che condividono la missione dell'Associazione e sottoscrivono gratuitamente la domanda di iscrizione per accedere ai servizi gratuiti offerti. Ad essi non compete il diritto di voto.

- Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione annuale e al pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci effettivi e dei soci semplici è illimitato.

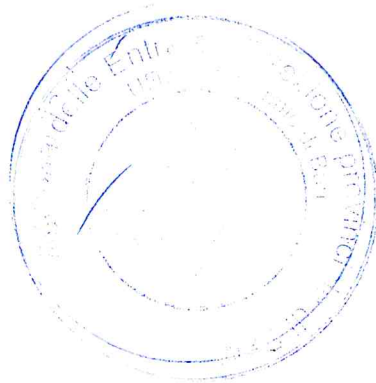
L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo, previo versamento della quota annuale di Associazione.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità, quest' ultima sancita dall'Assemblea dei soci.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.





Articolo 6 - DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ove autorizzata dall'amministrazione.

L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto ad un voto.

Articolo 7 - DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, dei regolamenti e delle linee programmatiche emanate.

Articolo - 8 RECESSO E/O ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'Associazione non provvedendo al rinnovo dell'iscrizione annuale, mediante comunicazione scritta da inviare almeno un mese prima della scadenza, al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, nel corso del quale è stato esercitato o alla scadenza dell'annualità già corrisposta.

Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato





danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera a raccomandata o indirizzo pec al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea soci nella prima riunione utile.

Articolo 9 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- la Commissione di Garanzia.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, salvo diversa disposizione.

Articolo 10 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- avviso scritto da inviare con lettera semplice e/o e-mail agli associati, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione;
- avviso pubblicato sul sito internet dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.



L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata:

- a) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- b) quando la richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea può essere straordinaria o ordinaria.

È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Le modalità di convocazione dell'Assemblea straordinaria sono le medesime di quella ordinaria.

Tutte le fasi dell'Assemblea possono essere svolte con l'ausilio di materiali, procedure ed ausili tecnologici e tramite internet.

L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge il Presidente;
- b) elegge il Consiglio Direttivo;
- c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- d) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendi conto predisposti dal Consiglio Direttivo;
- e) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- g) approva il programma annuale dell'Associazione;



i) delibera l'eventuale trasferimento della sede legale.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è trascritto su apposito registro ed è conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'Assemblea straordinaria:

- a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 (due terzi) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- b) scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Articolo 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da minimo 3 (tre) ad un massimo di 8 (otto) membri.

In fase costitutiva il Consiglio Direttivo è eletto dai Soci Fondatori.

Il numero dei membri è aumentabile, tramite cooptazione da parte dello





stesso Consiglio Direttivo, fino ad un massimo di undici membri.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Soci Fondatori, costituenti il presente statuto, nel caso non fossero rieletti, rimangono ad honorem nelle loro cariche escluse le cause di cui all'art. 7.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta, e automaticamente convocata, da almeno tre membri del Consiglio Direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo, ivi comprese tutte le cariche, che non partecipino, senza giustificata motivazione scritta, ad almeno 5 (cinque) riunioni nel corso di un anno solare o ad almeno una riunione nel corso di 6 (sei) mesi, decadono automaticamente.

Il Consiglio Direttivo:

1. compie tutti gli atti inerenti alla sua funzione;
2. redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
3. propone all'Assemblea la quota sociale di iscrizione annuale;
4. redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo, preventivo ed il rendiconto economico;
5. ammette i nuovi soci;
6. esclude i soci, salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è





presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente ed il Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche per via telematica o tramite procedure web, periodicamente e comunque non meno di 6 (sei) volte nel corso di un anno solare.

Articolo 12 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente nomina un Comitato Presidenziale che ha poteri esecutivi, in caso di decisioni urgenti, composto oltre che da lui medesimo, dal Vice Presidente e da un massimo di altri due membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha facoltà di scegliere un Segretario Generale a cui sono demandate le mansioni di comunicazione con l'esterno e con i soci.

Il Presidente dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Vice Presidente.

Articolo 13 – IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di quattro ad un massimo di quindici componenti, nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico elegge al proprio interno il Presidente, il quale





nomina un Vice-Presidente e un Segretario.

Il Comitato Scientifico si configura come struttura tecnico-scientifica dedicata soprattutto alla formazione permanente degli associati.

Articolo 13 BIS - LA COMMISSIONE DI GARANZIA

1. La Commissione di Garanzia è costituita da tre soci nominati dal Consiglio Direttivo, che scelgono al loro interno un presidente.
2. La Commissione vigila sul rispetto del codice etico e di condotta nonché delle delibere degli organi sociali dell'Associazione da parte dei soci e su eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi.
3. La Commissione interviene in caso di controversie ed è l'organo incaricato del controllo del rispetto del codice etico e di condotta. Può convenire con il professionista associato la soluzione concordata della controversia in caso di pratica commerciale scorretta.
4. La Commissione è convocata dal Presidente entro 15 giorni dal momento in cui viene a conoscenza di qualunque fatto o circostanza disciplinarmente rilevante e contesta formalmente l'eventuale addebito al socio. Quest'ultimo, entro 15 giorni dal ricevimento dell'addebito, può presentare le proprie giustificazioni.
5. Decorso tale termine la Commissione può proporre al Presidente e al Comitato Direttivo le seguenti sanzioni:
 - Ammonimento;
 - Richiamo scritto;
 - Sospensione dalla Federazione per un periodo da uno a sei mesi;
 - Destituzione perpetua dalla FederazioneA queste si aggiungono anche le sanzioni a carattere accessorio:
 - Sospensione cautelare dalla Federazione con contestuale sospensione cautelare dal Registro Professionale



- Interdizione da incarichi scientifici o amministrativi;
- Perdita del credito o del compenso maturato in Federazione.

Articolo 14 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsiasi modo l'Associazione:
- da iniziative promozionali, anche digitali;
- da iniziative o attività non in contrasto con gli scopi sociali.

Articolo 15 - BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 (trenta) aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione,



almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, durante la vita dell'Associazione.

Articolo 16 - AGGREGAZIONE DEI SOCI

PER UNITA I TERRITORIALI E SEZIONI REGIONALI

I Soci, nell'ambito degli scopi e delle finalità dell'Associazione, hanno la facoltà di organizzarsi e costituirsi in unità territoriali a partire da un minimo di cinque soci aderenti, salvo diversa indicazione del Consiglio Direttivo.

Le unità territoriali, con riferimento ad aggregazioni nel territorio di una o più Regioni italiane, prendono il nome di Sezioni Regionali (nel caso di una singola regione) o Sezioni Territoriali.

All'atto della loro costituzione, che non prevede particolari formalità tranne la redazione di un verbale di Assemblea regionale o territoriale, deve essere eletto il Presidente e indicato il territorio di riferimento, che non può essere comunque inferiore a quello di una singola Regione. Copia del verbale recante tutte le firme in originale deve essere inviato al Presidente Nazionale che, previo parere del Consiglio Direttivo, dichiara formalmente costituita la Sezione.

Ogni Sezione regionale o territoriale ha il mandato per stabilire la propria organizzazione.

La Sezione cessa il suo funzionamento se il numero scende al di sotto dei cinque iscritti, salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo.

La Sezione decade qualora non realizzi almeno un'attività autonoma a carattere culturale e/o scientifico, convegnistica e/o formativa, nell'arco di ogni anno solare.





Iniziative a carattere culturale, scientifico o politico ad interesse nazionale od internazionale devono essere comunicate al Presidente Nazionale.

I soci dell'Associazione presenti nelle unità territoriali devono essere in regola con il versamento delle quote associative nazionali.

È previsto un rapporto annuale, nel quale il Presidente della Sezione relaziona sulle attività svolte e sulla gestione finanziaria.

Il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità di erogazione di quote spettanti alle Sezioni regionali.

Le modalità di organizzazione a livello territoriale sono libere, fermo restando l'obbligo di accettare gli scopi e i fini dell'Associazione e che le attività svolte a livello locale debbano considerarsi integrative, mai sostitutive od alternative di quelle associative nazionali. In ogni caso, le Sezioni regionali devono comunicare preventivamente al Presidente nazionale ogni loro iniziativa.

L'Associazione copre tutte le Regioni italiane, attraverso le suddette sezioni regionali e territoriali, e/o con l'individuazione e nomina, a cura del Consiglio Direttivo, di referenti interregionali con delega fino a tre Regioni, secondo quanto richiesto dalla normativa 4/2013.

Articolo 17 - MODIFICHE STATUTARIE

Il presente statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Articolo 18 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli





associati convocati in Assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Articolo - 19 NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia nonché in eventuali regolamenti interni.

Lì, BARI 06/09/2023


**FEDERAZIONE DEI
PROFESSIONISTI**
Piazza L. di Savoia, 22
70121 BARI
C.F.: 97832800581



